

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2026**

(Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980, artt. 9 e 10 della legge n. 141/1992 e art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

INFORMAZIONI GENERALI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

– anni di imposta 2024 e 2025 (Modelli 5/2025 e 5/2026)

Il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, **NON produce effetti ai fini previdenziali forensi. In tal senso, la Cassa, già in data 25/10/2024, ha pubblicato** sul proprio sito uno specifico comunicato, peraltro in linea con la posizione assunta dall'Adepp (<https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=14280&tipo=ricerca&tr=concordato>).

Coloro che hanno aderito al concordato, quindi, dovranno dichiarare a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in autoliquidazione (mod. 5).

LAVORATORI IMPATRIATI

L'art. 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede importanti benefici fiscali a favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, benefici che **non si estendono agli aspetti connessi alla previdenza forense**. Ai fini della compilazione del modello 5, pertanto, i professionisti interessati dovranno dichiarare a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in autoliquidazione (mod. 5).

MAGISTRATURA ONORARIA – natura dei compensi e obblighi dichiarativi e contributivi

I Magistrati Onorari che risultano iscritti in un Albo professionale Forense devono attenersi alle regole di seguito sintetizzate:

- I Magistrati Onorari **del contingente ad esaurimento in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017)**, con svolgimento della funzione in via **NON esclusiva** – sono tenuti:
 - a) per i compensi derivanti dall'attività di Magistrato Onorario - all'iscrizione alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335 e al relativo obbligo contributivo;
 - b) per i compensi derivanti dalla attività professionale - all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e relativo obbligo contributivo.
- I Magistrati Onorari con **incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017)**, sono tenuti all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla quale dovranno dichiarare sia i compensi derivanti dall'attività professionale, sia quelli derivanti dall'attività di Magistrato Onorario, senza alcun obbligo riguardo la Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335.

Tutti i Magistrati Onorari non ricompresi nelle categorie sopra indicate, dovranno assolvere i loro obblighi previdenziali alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 legge 08/08/1995, n. 335.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 BIS/2026

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale, sono tenuti ad inviare telematicamente il mod. 5/bis 2026, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2026.

Per ogni studio associato o società deve essere inviato un solo mod. 5/bis.

Per la compilazione e l'invio della dichiarazione si rinvia alle NOTE ILLUSTRATIVE DEL MODELLO 5 BIS/2026 relativo all'anno 2025.

L'invio del mod. 5 bis non sostituisce in alcun modo l'invio del mod. 5 individuale.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 TER/2026

Le Società Tra Avvocati (STA) che sono state iscritte nell'anno 2025 nella Sezione Speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, devono comunicare alla Cassa il volume complessivo d'affari conseguito ai fini dell'IVA. Devono, inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto ai fini fiscali, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno 2025.

La comunicazione, mod. 5 ter/2026, deve essere inviata telematicamente entro il 30 settembre 2026. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del contributo integrativo del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA. Per ogni Società tra Avvocati deve essere inviato un solo mod. 5/ter.

Per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione, nonché per la produzione del modello di pagamento si rinvia alle NOTE ILLUSTRATIVE DEL MODELLO 5 TER/2026 relativo all'anno 2025.

MOD. 5/2026

Il modello 5 costituisce un adempimento obbligatorio fondamentale per la corretta gestione delle posizioni previdenziali degli iscritti alla Cassa e, più in generale, degli iscritti negli albi professionali forensi. Attraverso il modello 5, il singolo professionista comunica annualmente alla Cassa i propri dati reddituali e determina automaticamente gli eventuali contributi dovuti in autoliquidazione. Il modello 5 individuale, non sostituisce né il mod. 5/bis né il mod. 5/ter, adempimenti posti a carico, rispettivamente, delle associazioni professionali e delle Società tra Avvocati (S.t.A.).

Termine di invio: il mod. 5/2026, deve essere trasmesso alla Cassa entro il **30 settembre 2026**, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento. L'omissione e/o l'invio tardivo, rispetto a tale termine, comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5 deve essere effettuato **esclusivamente in via telematica**, attraverso la sezione "accessi riservati – posizione personale" presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), con il codice meccanografico e il codice PIN.

È necessario essere in possesso di una PEC.

ATTENZIONE: Si ricorda che le variazioni di indirizzo di **posta elettronica certificata** e di **posta elettronica ordinaria** devono essere effettuate dal professionista, collegandosi al sito della Cassa nella sezione "accessi riservati – posizione personale – dati personali" comunica PEC e/o comunica PEO.

Se si è smarrito o non si è in possesso del codice meccanografico e/o del codice PIN: nella stessa sezione “**accessi riservati – posizione personale**”, è possibile recuperare le credenziali selezionando la voce di menù “**Come recuperare i propri codici personali**”.

Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all’invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi.

Qualora il decesso sia avvenuto entro il mese di febbraio 2026, i termini per l’invio del mod. 5/2026 e per i versamenti contributivi connessi, restano quelli ordinari (30 settembre e 31 dicembre 2026).

Qualora il decesso sia avvenuto nel periodo 1° marzo 2026 – 31 dicembre 2026, i termini per l’invio del mod. 5/2026 e per gli eventuali versamenti contributivi connessi è prorogato al 31 marzo 2027.

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEL MOD. 5

Sono obbligati all’invio telematico del mod. 5/2026, tutti coloro che sono stati iscritti alla Cassa e agli Albi professionali forensi nel corso dell’anno 2025, anche se per frazione di anno.

Tra i soggetti obbligati all’invio del mod. 5/2026, vanno menzionati gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso del 2025 (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all’estero se hanno conservato, nel corso dell’anno 2025 (anche se per frazione di anno), l’iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel mod. 5, dovranno corrispondere alla parte di reddito e di volume d’affari soggetta a tassazione in Italia.

Gli avvocati sospesi obbligatoriamente dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 247/2012, sono tenuti all’invio del modello 5/2026, nel corso dell’anno 2025, risultano periodi di iscrizione Cassa e/o Albi professionali (anche se per frazione di anno).

Gli avvocati sospesi volontariamente dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, sono tenuti all’invio del modello 5/2026 se, nel corso dell’anno 2025, risultano periodi di iscrizione Cassa e/o Albi professionali (anche se per frazione di anno).

Non sono ammesse deroghe all’obbligo di invio delle comunicazioni anche in caso di: mancanza di partita IVA, assenza di reddito professionale o di volume d’affari, assenza di dichiarazione al fisco.

SCADENZE PAGAMENTI

I pagamenti dei contributi in autoliquidazione devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 30 SETTEMBRE 2026

SECONDA RATA A SALDO: 31 DICEMBRE 2026

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Solo dopo aver effettuato l’invio telematico del Mod.5, la procedura permette di generare e stampare gli avvisi di pagamento dei contributi in autoliquidazione, già precompilati e personalizzati, che devono essere eseguiti esclusivamente con:

- **MODELLO F24**
- **Avviso di pagamento pagoPA**

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il pagamento dei contributi tramite F24 può avvenire:

- a) tramite i servizi di Internet banking (banche, Poste Italiane) o presso sportelli bancari o postali;
- b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - *Entratel* o *Fisconline* – compilando telematicamente l' **F24WEB**.

Questa modalità consente di effettuare la compensazione con gli eventuali:

- crediti vantati nei confronti dell'Erario
- crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio (cod. tributo 6868) previa richiesta e autorizzazione della Piattaforma dei crediti commerciali del MEF-RGS nelle previste 2 finestre temporali (dal 1/3 al 30/4 e dal 1/9 al 30/10 di ciascun anno).

Per la compensazione il professionista dovrà indicare, nell'**F24WEB**, il credito nella sezione "Erario" e il debito per contributi previdenziali nella Sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi", utilizzando i seguenti codici tributo:

- il codice Ente: 0013;
- il codice tributo:
 - E100 - contributo soggettivo minimo
 - E101 - contributo di maternità
 - E102 - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)
 - E103 - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)
 - E104 - riscatto
 - E105 - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)
 - E106 - interessi integrazione contr. minimo soggettivo
 - E107 - contributo minimo integrativo.

PAGAMENTO pagoPA

Consente di eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- la Forense Card (senza costi di commissione) è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e non F24 ;
- Carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili (*) ;
- Presso le agenzie della propria banca ;
- L'addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking ;
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche ;
- Presso gli Uffici Postali.

()Per il pagamento con carta di credito di importi superiori ad euro 6.000 è consigliabile utilizzare una delle seguenti soluzioni (in questi casi senza limite di spesa):*

- *MyBank – soluzione adatta se la banca del debitore è aderente al circuito;*
- *PayPal*
- *CBILL – basterà inserire il codice CBI nel proprio home banking.*

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO A – IDENTITA' DEL DICHIARANTE

A cura della Cassa per la corretta individuazione del dichiarante contiene dati anagrafici e codice fiscale.

QUADRO B – CALCOLO AUTOMATICO DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE:

ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE:

A. REGIME ORDINARIO

Per coloro che per l'anno 2025 si sono avvalsi del regime ordinario e **NON hanno aderito al concordato preventivo biennale**, riportare nel mod. 5 il reddito indicato nel rigo RE21 – colonna 5 del Modello Redditi 2026 PF.

*Per coloro che **hanno aderito al concordato preventivo biennale**, il reddito da riportare nel mod. 5 è costituito **dalla differenza tra il valore di rigo RE6 e quello di rigo RE20 del Modello Redditi 2026 PF.***

Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2025 e riportate nel rigo RE3 del Modello Redditi 2026 PF, costituiscono a tutti gli effetti una componente del reddito professionale utile ai fini previdenziali forensi.

Istruzioni per i “Lavoratori Impatriati”

L'eventuale compilazione delle colonne 1, 2, 3 o 4 del rigo RE21 non è rilevante ai fini dell'importo da riportare nel modello 5/2026.

B. REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Per coloro che, per l'anno 2025, si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il reddito da riportare nel mod. 5/2026 è determinato dalla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2026 PF.

Si ricorda, infatti, che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.

Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2025, devono essere riportate nel rigo LM2 del Modello Redditi 2026 PF.

C. REGIME FORFETARIO

Per coloro che, per l'anno 2025, hanno aderito al Regime Forfetario, il reddito da dichiarare è determinato dalla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 5 del Modello Redditi 2026-PF, anch'esse relative al solo reddito professionale.

Le istruzioni fornite devono essere seguite anche da coloro che hanno aderito al concordato preventivo in quanto questo, si ricorda, non produce effetti ai fini previdenziali forensi.

Le eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2025 devono essere riportate nel rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10. *Si precisa che a seguito dell'abrogazione degli articoli da 23 a 33 del D.lgs.13/2024 nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.*

ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA:

A. SOCIETA' TRA AVVOCATI

(art. 4 bis legge 31 dicembre 2012, n.247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124)

I soci avvocati iscritti in un Albo professionale forense e alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal **rigo RH9 , colonna 2** (società esercenti attività d'impresa) e **RH18, colonna 1**, (società semplici) del Modello Redditi **2026-PF**. Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES (imposta sul reddito delle società) deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito prodotto nel 2025 dalla società determinato applicando la quota di partecipazione agli utili all'importo indicato nel **rigo RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2026 - Società di Capitali**. Al reddito come sopra individuato dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (Quadro RE o LM del Modello Redditi PF 2026)

B. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (S.T.P.)

(artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96)

L'eventuale adesione al CPB non produce effetti ai fini previdenziali forensi.

Nel caso di adesione al CPB il reddito da dichiarare nel mod. 5/2026 dovrà corrispondere alla quota parte del reddito effettivamente prodotto. Se nelle colonne 4 dei rigi da RH1 a RH6 sono state dichiarate le quote calcolate sul reddito effettivo (e non su quello concordato), il reddito da riportare nel modello5 dovrà corrispondere alla somma algebrica dei valori indicati nei rigi da RH1 a RH6, colonne 4, limitatamente ai dati riconducibili all'attività professionale forense.

Nel caso di NON adesione al CPB, se nel quadro RH del Modello Redditi 2026 PF sono dichiarati solo redditi derivanti da partecipazione ad associazioni professionali, società di persone o società di capitali esercenti attività professionali, riportare la somma algebrica degli importi dichiarati **nei rigi RH9, colonna 2** (società esercenti attività d'impresa), **RH15** (associazione tra artisti e professionisti), **RH18, colonna 1**, (società semplici). Qualora, viceversa, nel quadro RH del Modello Redditi 2026 PF fossero stati dichiarati redditi non riconducibili all'attività professionale forense, dovranno essere sommati i valori indicati nei rigi che vanno da RH1 a RH6, colonne 4, limitatamente ai dati riconducibili all'attività professionale forense.

Qualora nel quadro RH fossero stati dichiarati redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) esercenti attività professionale e, come tali, riportati nel rigo **RH7 (RH8 nel caso di perdite)**, si dovrà procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quelli sopra richiamati.

Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito prodotto nel 2025 dalla società e determinato applicando la quota di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo **RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2026- Società di Capitali**. Nel caso di partecipazione in più associazioni o società occorre riportare la somma algebrica delle quote di reddito spettanti in ragione della quota di partecipazione agli utili in ciascuna associazione o società.

ISTRUZIONI PER I “Lavoratori Impatriati”

I professionisti che hanno compilato il quadro RH, Sezione 1, per dichiarare redditi riconducibili all'attività professionale forense beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati”, dovranno indicare nel mod. 5/2026 il reddito calcolato in ragione del valore dichiarato nella colonna 11 dei rigi da RH1 a RH4, attenendosi alle seguenti istruzioni:

- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 3 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 50% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2026 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4, moltiplicato per 2 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 40.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2026 è pari a $40.000,00 \times 2 = € 80.000,00$);
- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 4 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 30% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2026 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4, diviso 30 e moltiplicato 100 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 30.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2026 è pari a $30.000,00 : 30 \times 100 = € 100.000,00$);

- Se nella colonna 11 è stato dichiarato il codice 5 e nella colonna 4 è stato dichiarato il 10% del reddito spettante, il dato da riportare nel modello 5/2026 deve corrispondere al valore dichiarato nella colonna 4, diviso 10 e moltiplicato 100 (esempio: reddito indicato nella colonna 4, € 10.000,00; il reddito da dichiarare nel mod. 5/2026 è pari a $10.000,00 : 10 \times 100 = € 100.000,00$);

ATTIVITA' SVOLTA IN ALTRA FORMA:

- A. Per il Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2017** (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'art 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234, con svolgimento della funzione **in via NON esclusiva**, è obbligatoria l'iscrizione ai fini previdenziali alla Cassa Forense e alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995. **I dati reddituali da dichiarare a ciascuna gestione previdenziale**, con relativo obbligo contributivo e fermo restando la previsione dei contributi minimi, sono:
- **alla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE:** il reddito e il volume d'affari derivante dalla professione;
 - **alla GESTIONE SEPARATA ART. 2, COMMA 26 LEGGE 08/08/1995, n. 335** i compensi derivanti dall'attività di Giudice onorario
- B. Per il Magistrato Onorario iscritto in un Albo professionale di Avvocato con incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017** (15/08/2017), è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense ai fini previdenziali: i compensi derivanti dall'incarico devono essere sommati ai redditi derivanti dall'attività professionale.
- C. Per gli iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche di cui all'art. 99 del regolamento Unico della Previdenza Forense**, è data facoltà di determinare il reddito 2025 procedendo alla rivalutazione prevista dall'art. 34 del predetto Regolamento. Tale facoltà può essere esercitata annualmente con il modello 5 annuale ovvero al momento del pensionamento. Al fine di consentire la rivalutazione in sede di mod. 5, la procedura per la compilazione del mod. 5/2026 prevede la possibilità di operare la relativa scelta compilando o meno il **Quadro C**.
- D. Per gli addetti all'Ufficio del Processo e per gli incarichi professionali conferiti per l'attuazione del PNRR:**
- Gli addetti all' Ufficio del Processo**, sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 33, secondo comma del D.L. n. 17/2022, convertito in Legge n.4/2022 e sospesi di diritto ex art. 20, comma 1 della legge n. 247/2012, sono tenuti agli adempimenti dichiarativi e contributivi previdenziali forensi solo se hanno mantenuto l'iscrizione alla Cassa Forense, anche se per frazione d'anno;
 - I professionisti ai quali è stato conferito incarico** di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - che hanno regolarmente comunicato l'accettazione dell'incarico e la volontà di mantenere l'iscrizione alla Cassa, sono tenuti agli obblighi dichiarativi e contributivi.

ASSENZA REDDITO / REDDITO NEGATIVO

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale, indicare 0 (zero). **Se il reddito è negativo (perdita) barrare l'apposita casella nel quadro B del modello 5/2026.**

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI:

- A. **Per coloro che si sono avvalsi del Regime Ordinario per l'attività in forma individuale:** indicare l'importo del **rigo VE50** della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2025.
- B. **Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio:** indicare l'importo corrispondente al **"Totale componenti positivi"** di cui al **rigo LM2** del Modello Redditi 2026 PF.
L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità, percepita nel corso dell'anno 2025 incrementa il reddito professionale **e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo;** occorre, pertanto, indicare l'importo di **rigo LM2** senza considerare l'importo relativo all'indennità di maternità eventualmente percepita - che concorre a formare solo il reddito sul quale è dovuto il contributo soggettivo.
- C. **Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario:** indicare l'importo corrispondente ai **"Componenti positivi di cui ai rigi LM22-27 colonna 3** del Modello Redditi 2026-PF **relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.** **L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità,** percepita nel corso dell'anno 2025 incrementa il reddito **professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo;** occorre, pertanto, indicare l'importo di cui ai rigi LM22-27 colonna 3 relativo al codice di attività 69.10.10 senza considerare l'importo relativo all'indennità di maternità eventualmente percepita - che concorre a formare solo il reddito sul quale è dovuto il contributo soggettivo .
Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2025, fossero stati prodotti ricavi/compensi superiori a euro 100.000,00 con conseguente passaggio immediato dal regime forfetario a quello ordinario, il dato da indicare nel mod. 5 deve corrispondere alla somma dei seguenti importi:
 - *valore indicato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo (4%) assoggettato ad IVA;*
 - *importo delle fatture emesse in regime forfetario prima del passaggio al regime ordinario.*
- D. Per quanto riguarda le **Società tra Avvocati**, infine, si ricorda che tutti gli adempimenti dichiarativi e contributivi connessi al Volume d'affari IVA prodotto sono tutti in capo alla S.t.A. Questa è tenuta all'invio del **mod. 5 TER** e al pagamento del contributo integrativo calcolato sull'intero volume d'affari Iva prodotto
- E. **Per coloro che hanno svolto l'attività professionale in qualità di soci di Associazioni professionali o Società tra professionisti costituite ai sensi del D.lgs. 96/2001 (S.t.p.),** si deve calcolare l'importo corrispondente alla ripartizione del volume d'affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci. **Dal valore ottenuto, scorporare l'importo delle maggiorazioni 4% applicate in fattura dall'associazione/Società e riportare il risultato nel mod. 5/2026**
- F. **Per gli iscritti alla Cassa che, nel corso dell'anno 2025, hanno ricoperto una carica pubblica** compresa tra quelle previste dall'art. 99 del regolamento Unico della Previdenza Forense e che procedano alla compilazione del quadro C del mod. 5/2026 per supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, la procedura determinerà automaticamente il volume d'affari IVA nella misura corrispondente a quindici volte l'importo del contributo soggettivo dovuto.
- G. **Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma combinata (individuale e associata),** riportare la somma algebrica degli importi come sopra individuati.

ASSENZA DICHIARAZIONE IVA

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA (né individuale né dell'associazione professionale/S.t.P. di appartenenza) né è stato compilato il quadro LM relativamente all'attività professionale forense, **occorre indicare il valore 0 (zero) quale volume d'affari IVA nel mod.5/2026.**

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN BASE ALLO STATUS PROFESSIONALE

Sulla base dei dati reddituali dichiarati e dello status professionale risultante negli archivi informativi della Cassa Forense con riferimento all'anno 2025, i contributi dovuti vengono calcolati automaticamente dalla procedura on line con i seguenti criteri:

A. Iscritto agli Albi Professionali forensi non ancora iscritto alla Cassa (in attesa del provvedimento di iscrizione Cassa)

- **contributo soggettivo:** la procedura non calcola alcun contributo soggettivo, fermo restando l'obbligo di versare il contributo soggettivo successivamente all'avvenuta iscrizione;
- **contributo integrativo:** la procedura calcola il contributo dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

B. Praticante Iscritto alla Cassa

contributo soggettivo:

- b1) **per redditi fino a € 17.188,00:** è dovuto il **solo** contributo soggettivo minimo pari a €2.750,00, richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza. **Non è dovuto** il contributo soggettivo in autoliquidazione;
- b2) **per redditi compresi tra € 17.188,00 e € 130.000,00:** oltre al contributo soggettivo di cui al punto b1), è dovuto il 16% calcolato sul reddito eccedente € 17.188,00;
- b3) **per redditi maggiori di € 130.000,00:** oltre al contributo soggettivo di cui ai punti b1+b2 è dovuto il 3% calcolato sul reddito eccedente € 130.000,00.

contributo integrativo:

il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva, con la previsione del contributo minimo integrativo richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza pari a euro 350,00.

C. Avvocato iscritto alla Cassa

contributo soggettivo:

- c1) **per redditi fino a € 17.188,00:** è dovuto il **solo** contributo soggettivo minimo richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza pari a €2.750,00 o, ridotto alla metà pari, a € 1.375,00 per gli infra35enni per i primi 6 anni di iscrizione.
Non è dovuto il contributo soggettivo in autoliquidazione;
- c2) **per redditi compresi tra € 17.188,00 e € 130.000,00:** oltre al contributo soggettivo di cui al punto c1), è dovuto il 16% calcolato sul reddito eccedente € 17.188,00.
- c3) **per redditi maggiori di € 130.000,00:** oltre al contributo soggettivo di cui ai punti c1 + c2 è dovuto il 3% calcolato sul reddito eccedente € 130.000,00.

contributo integrativo

il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva, con la previsione del contributo minimo integrativo richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza pari a € 350,00 o ridotto alla metà pari a € 175,00 per gli infra35enni per i primi 6 anni di iscrizione.

D. Iscritto alla Cassa con esonero temporaneo relativo all'anno 2025**contributi minimi soggettivo ed integrativo:**

Per coloro che hanno ottenuto l'esonero dal pagamento del contributo minimo soggettivo per l'anno 2025, **la contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione è calcolata in misura percentuale del 16%** sull'effettivo reddito netto professionale, fino al tetto reddituale di €130.000,00 oltre il 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto. Resta confermata la misura del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione in misura pari al 4% del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA, con la previsione del contributo minimo integrativo richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza (intero o ridotto).

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, è determinato, comunque, nel limite massimo del contributo soggettivo che sarebbe risultato complessivamente dovuto dall'iscritto, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, qualora non avesse beneficiato dell'esonero.

Il beneficiario dell'esonero può eseguire il pagamento fino a concorrenza della contribuzione minima soggettiva di cui all'art. 37, al fine dell'incremento del montante individuale. Il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, entro i successivi sei anni.

E. Pensionato di vecchiaia con decorrenza precedente il 1 febbraio 2025: (pensioni maturate entro 31 dicembre 2024 con decorrenza 1 gennaio 2025 o precedente)**contributo soggettivo**

- per redditi fino a € 130.000,00: 12% del reddito professionale;
- per redditi superiori a € 130.000,00: oltre al contributo soggettivo di cui al punto precedente, è dovuto il 3% calcolato sul reddito eccedente € 130.000,00.

contributo integrativo

il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva, con la previsione del contributo minimo integrativo richiesto ordinariamente nel corso dell'anno di competenza pari a euro 350,00.

**QUADRO C – CATEGORIE INDICATE all'art.99, comma 2,
del REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE**

Gli iscritti alla Cassa appartenenti alle categorie di cui all'art. 99, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense durante il periodo di carica possono supplire alle deficienze di reddito - rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Unico - versando volontariamente il contributo soggettivo rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente dovuto. Questa facoltà può essere esercitata annualmente, tramite modello 5, oppure al momento del pensionamento. Qualora si intendesse esercitare questa facoltà in sede di compilazione del mod. 5/2026, è necessario indicare la categoria di appartenenza (CAT da 1 a 7) e l'anno nel quale è stato prodotto il reddito che si intende prendere come base per la determinazione dei dati reddituali rivalutati: la procedura effettuerà automaticamente la determinazione dei dati reddituali da assumere con riferimento all'anno 2025 (mod. 5/2026) e, su questi, determinerà la contribuzione dovuta.

QUADRO D – CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Il contributo modulare volontario può essere versato da tutti gli iscritti alla Cassa (ivi compresi i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) con esclusione dei pensionati di vecchiaia.

La procedura informatica propone automaticamente una sezione nella quale indicare l'importo del versamento che, eventualmente, si intende eseguire.

L'importo scelto potrà essere variato in aumento o in diminuzione finché non verrà generato l'avviso di pagamento; dopo la produzione dello stesso è possibile variare la percentuale una sola volta, sia in aumento che in diminuzione.

Si ricorda che tale contributo non può essere inferiore all'1% né superiore al 20% del proprio reddito netto professionale fino al c.d. tetto reddituale di euro 130.000,00.

La percentuale di adesione indicata **non è in alcun modo vincolante** ai fini del pagamento. Coloro che non intendano effettuare alcun versamento, hanno comunque la possibilità di scegliere la misura dello 0%.

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO:

Rata unica – scadenza 31 dicembre 2026 - tramite avvisi pagoPA.

QUADRO E – DEFINIZIONE REDDITI

Il quadro E **deve essere compilato** esclusivamente da coloro che, nel corso del 2025 hanno avuto definizioni in aumento di redditi professionali o di volumi d'affari rispetto a quanto già dichiarato, a seguito di accertamento fiscale. Indicare l'importo complessivo del dato reddituale: importo precedentemente dichiarato + maggior dato accertato. *Il quadro **non deve essere compilato** da coloro per i quali il reddito dichiarato è divenuto definitivo o per scadenza dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria o perché la definizione è avvenuta con conferma del reddito dichiarato.*

Per comodità, si riportano, di seguito, gli elementi utili per il calcolo dei contributi dell'ultimo quinquennio:

contributo soggettivo:

- Per l'anno 2020: € 2.890 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.931,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.931,00 a € 100.700,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2021: € 2.890 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.267,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 19.267,00 a € 105.000,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2022: € 2.945 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.633,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 19.633,01 a € 107.000,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2023: € 3.185 (contributo minimo) per redditi fino a € 21.233,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 21.233,01 a € 115.650,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2024: € 3.355 (contributo minimo) per redditi fino a € 22.367,00; aliquota del 15% sul reddito professionale netto da € 22.367,00 a € 121.900,00; più il 3% su eventuali eccedenze;

contributo integrativo:

- Per il periodo 2018/2022 il contributo integrativo è pari al 4% dell'effettivo volume d'affari, senza previsione del contributo minimo;
- Per l'anno 2023: € 805,00 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 20.125,00; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2024: € 850,00 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 21.250,00; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;

COME VERSARE I CONTRIBUTI RIFERITI AL QUADRO E:

- nella colonna contributi pagati: indicare l'importo totale dei contributi già versati (contributi minimi più eventuali eccedenze);
- nella colonna contributi a conguaglio: indicare la differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto, a suo tempo, è stato pagato.

Tale contributo a conguaglio dovrà essere versato con Modello F24 in unica soluzione entro il 30 settembre 2026 o in due rate: 30 settembre 2026 e 31 dicembre 2026.

La definizione del reddito professionale o del volume d'affari a seguito di accertamento fiscale, se comunicata tempestivamente alla Cassa e accompagnata dal pagamento degli eventuali conguagli contributivi, con le modalità predette, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

ISTRUZIONI COMUNI PER I VERSAMENTI

Nel caso di versamenti già effettuati prima della compilazione del modello 5/2026, riferiti all'anno 2025, a titolo di contributo soggettivo e/o contributo integrativo eccedenti i minimi, deve esserne indicato l'importo nel campo "Eventuale versamento già eseguito (oltre il minimo)" presente nella procedura di compilazione assistita relativa al quadro B per il calcolo dei contributi. Gli importi della prima e seconda rata verranno calcolati sulla differenza a saldo delle somme dovute.

Se la somma degli importi della prima e della seconda rata del contributo soggettivo non supera complessivamente € 10,00 il pagamento non è dovuto.

Se la somma degli importi della prima e della seconda rata del contributo integrativo non supera complessivamente € 10,00 il pagamento non è dovuto.

Il contributo modulare volontario non può essere versato per importi inferiori a euro 10,00.

RETTIFICA DI DICHIARAZIONE

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1/1/2025, ha introdotto una nuova disciplina per gli adempimenti dichiarativi e contributivi connessi alla **presentazione al fisco di dichiarazioni integrative o rettificative** (art. 15). In tal caso, entro i **successivi 60 giorni**, l'iscritto deve comunicare alla Cassa i nuovi dati reddituali. Il pagamento degli eventuali maggiori contributi dovuti deve essere eseguito tramite F24 entro i termini previsti per i contributi in autoliquidazione connessi al modello 5 dell'anno solare successivo a quello della presentazione al fisco della dichiarazione integrativa o rettificativa. (Esempio: *dichiarazione integrativa presentata al fisco in data 15 ottobre 2026; la comunicazione dei nuovi dati reddituali a Cassa Forense dovrà essere eseguita entro il 14 dicembre 2026; gli eventuali maggiori contributi dovuti dovranno essere versati entro i termini connessi al mod. 5/2027, cioè entro il 30/09/2027 e 31/12/2027*). Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso, invece, di comunicazione alla Cassa di dati reddituali non conformi a quelli dichiarati in sede fiscale, la rettifica è possibile inviando una nuova comunicazione, possibilmente accompagnata da idonea documentazione fiscale. L'eventuale rettifica dei dati reddituali 2025 eseguita oltre il termine del 30 settembre 2026, comporta l'applicazione di sanzioni e interessi come disciplinati dalle disposizioni vigenti per l'anno 2026.

In assenza di rettifiche nei termini di cui sopra, qualora venissero accertate, a seguito di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, difformità tra i dati reddituali dichiarati al fisco e quelli comunicati alla Cassa, sarà dovuta una sanzione pari al **50%** della differenza tra i contributi dovuti sulla base dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli dovuti sulla base dei dati reddituali comunicati alla Cassa. Tale sanzione sarà ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa con contestuale pagamento come previsto dall'art. 89 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.